

Regolamento del sistema di videosorveglianza per la sicurezza cittadina del Comune di PRAY

Approvato con Deliberazione C.C. n.13 del 29.04.2026

Regolamento del sistema di videosorveglianza per la sicurezza cittadina del Comune di PRAY

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - OGGETTO

ART. 2 – NORME DI RIFERIMENTO E PRINCIPI GENERALI

ART. 3 – DEFINIZIONI

ART. 4 - FINALITÀ

ART. 5 – INFORMATIVA

ART. 6 – VALUTAZIONE DI IMPATTO SULLA PROTEZIONE DEI DATI

CAPO II- SOGGETTI

ART. 7 -TITOLARE

ART. 8 - PERSONALE AUTORIZZATO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI CON DELEGA

ART. 9 – RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

CAPO III - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ART. 10 - MODALITÀ DI RACCOLTA, TRATTAMENTO E CONSERVAZIONE DEI DATI

ART. 11 - DIRITTI DELL'INTERESSATO

CAPO IV- MISURE DI SICUREZZA

ART. 12- SICUREZZA DEI DATI

ART. 13 - ACCESSO ALLE CENTRALI DI CONTROLLO

ART. 14 - ACCESSO AGLI IMPIANTI E AI DATI

CAPO V- TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

ART. 15- MEZZI DI RICORSO, TUTELA AMMINISTRATIVA E TUTELA GIURISDIZIONALE

ART. 16- DIRITTO AL RISARCIMENTO, RESPONSABILITÀ E DANNI CAGIONATI PER EFFETTO DEL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

CAPO VI – DISPOSIZIONI FINALI

ART. 17- PROVVEDIMENTI ATTUATIVI

ART. 18- ENTRATA IN VIGORE

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina il trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza attivati nel territorio del Comune di PRAY e garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante sistemi di videosorveglianza gestiti ed impiegati dal Comune nel territorio comunale, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale.
2. L'installazione e l'attivazione del sistema di videosorveglianza non deve essere sottoposto all'esame preventivo del Garante della privacy, ma è sufficiente che il trattamento dei dati personali effettuato tramite tale tipo di impianto per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali avvenga previa informativa alle persone che stanno per accedere nell'area videosorvegliata, utilizzando a tale fine il modello semplificato predisposto in fac-simile dall'Autorità e siano adottate idonee misure di sicurezza.
3. In particolare il presente regolamento:
 - a) definisce le modalità di utilizzo degli impianti di videosorveglianza;
 - b) disciplina gli adempimenti, le garanzie e le tutele per il legittimo e pertinente trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza.
4. Gli impianti di videosorveglianza attivati nel Comune di PRAY:
 - a) riprendono e registrano immagini che permettono di identificare in modo diretto o indiretto le persone riprese;
 - b) consentono unicamente riprese video;
5. Sono attivabili impianti di fotosorveglianza e videosorveglianza mobili, posizionabili in aree del territorio comunale individuate dal servizio di Polizia Locale oppure montate su veicoli di servizio e utilizzabili per le finalità indicate nell'art. 4.
6. Il sistema di videosorveglianza del Comune è integrato con le apparecchiature di rilevazione delle targhe dei veicoli in transito, apposte lungo i varchi di accesso perimetrali alla rete viaria cittadina, ai fini della sicurezza urbana. La disciplina relativa al trattamento dei dati di cui al presente regolamento si applica a tali apparecchi, in quanto e nei limiti in cui consentono la ripresa delle immagini e la registrazione dei dati alfanumerici contenuti nelle targhe veicolari.
7. L'utilizzo di dispositivi elettronici per la rilevazione di violazioni al Codice della strada, in considerazione della peculiarità dei fini istituzionali perseguiti, non è assoggettato alla disciplina di cui al presente regolamento, ma alle disposizioni dettate dal Garante della privacy nel decalogo dell'8 aprile 2010 al paragrafo 5.3 nonché dalla specifica normativa di settore

Art. 2 - Norme di riferimento e principi generali

1. Per tutto quanto non dettagliatamente disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia a quanto disposto dal:
 - Regolamento UE Generale sulla Protezione dei Dati 2016/679 (di seguito RGPD) relativo “alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”;
 - Direttiva UE 2016/680 relativa “alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio”;
 - DPR n. 15 del 15/01/2018 recante “Regolamento a norma dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante l'individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia”;
 - Provvedimento del Garante per la Protezione dei Dati Personali in materia di Videosorveglianza dell'8 aprile 2010 (G.U. n. 99 del 29/04/2010);
 - Decreto Legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, recante “*Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città*”;

2. La Videosorveglianza in ambito comunale si fonda sui principi applicabili al trattamento di dati personali di cui all'art. 5, RGDP e, in particolare:

- **Principio di liceità** – Il trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici è lecito allorquando è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento in ossequio al disposto di cui all'art. 6, Paragrafo 1, lett. e), RGPD. La videosorveglianza comunale pertanto è consentita senza necessità di consenso da parte degli interessati.
- **Principio di necessità** – In applicazione dei principi di pertinenza, adeguatezza e limitazione dei dati (c.d. minimizzazione dei dati) di cui all'art. 5, Paragrafo 1, lett. c), RGPD, il sistema di videosorveglianza, i sistemi informativi ed i programmi informatici utilizzati, sono configurati per ridurre al minimo l'utilizzazione di dati personali e identificativi in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità. Pertanto, deve essere escluso ogni uso superfluo, nonché evitati eccessi e ridondanze nei sistemi di videosorveglianza. Inoltre, qualora non sia necessario individuare le persone, i sistemi devono essere configurati, già in origine, in modo da poter impiegare solo i dati anonimi, con riprese di insieme e, il software utilizzato deve preventivamente essere impostato per cancellare periodicamente ed autonomamente i dati registrati.
- **Principio di proporzionalità** – La raccolta e l'uso delle immagini devono essere proporzionali agli scopi perseguiti. In applicazione dei principi di proporzionalità e di necessità, nel procedere alla commisurazione tra la necessità del sistema di videosorveglianza ed il grado di rischio concreto, va evitata la rilevazione di dati in aree o attività che non sono soggette a concreti pericoli, o per le quali non ricorra un'effettiva esigenza di deterrenza. Gli impianti di videosorveglianza possono essere attivati solo quando altre misure siano ponderatamente valutate insufficienti o inattuabili. Se la loro installazione è finalizzata alla protezione di beni, anche in relazione ad atti di vandalismo, devono risultare parimenti inefficaci altri idonei accorgimenti quali controlli da parte di addetti, sistemi di allarme, misure di protezione degli ingressi, abilitazioni agli ingressi. La proporzionalità va valutata in ogni fase o modalità del trattamento. Nell'uso delle apparecchiature volte a riprendere, per i legittimi interessi indicati, aree esterne ed edifici, il trattamento deve essere effettuato con modalità tali da limitare l'angolo di visuale all'area effettivamente da proteggere.
- **Principio di finalità** – Ai sensi dell'art. 5, Paragrafo 1, lett. b), RGPD, i dati personali sono raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità. E' consentita pertanto la videosorveglianza come misura complementare volta a migliorare e garantire la sicurezza urbana.

Art. 3 – Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende:

1. per «**dato personale**», qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;
2. per «**trattamento**», qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;
3. per «**profilazione**», qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali consistente nell'utilizzo di tali dati personali per valutare determinati aspetti personali relativi a una

- persona fisica, in particolare per analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze personali, gli interessi, l'affidabilità, il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti di detta persona fisica;
4. per «**pseudonimizzazione**», il trattamento dei dati personali in modo tale che i dati personali non possano più essere attribuiti a un interessato specifico senza l'utilizzo di informazioni aggiuntive, a condizione che tali informazioni aggiuntive siano conservate separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative intese a garantire che tali dati personali non siano attribuiti a una persona fisica identificata o identificabile;
 5. per «**titolare del trattamento**», la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri;
 6. per «**responsabile del trattamento**», la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento;
 7. per «**personale autorizzato al trattamento**», la persona fisica che abbia accesso a dati personali
 8. per «**interessato**», la persona fisica identificata o identificabile cui si riferiscono i dati personali oggetto di trattamento;
 9. per «**terzo**», la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che non sia l'interessato, il titolare del trattamento, il responsabile del trattamento e le persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile;
 10. per «**violazione dei dati personali**», la violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati;
 11. per «**comunicazione**», il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
 12. per «**diffusione**», il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
 13. per «**dato anonimo**», il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile.

Art. 4 – Finalità

1. L'utilizzo degli impianti di videosorveglianza è finalizzato a:
 - tutelare la sicurezza stradale attraverso monitoraggio della circolazione lungo le strade del territorio e/o ricostruzione di dinamiche relative ad incidenti stradali;
 - tutelare gli immobili di proprietà o in gestione dell'Amministrazione Comunale e gli edifici pubblici per prevenire eventuali atti di vandalismo, danneggiamento e furti;
 - tutelare la sicurezza urbana dei luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso la prevenzione e rilevazione di reati, prevenzione e rilevazione di atti vandalici, rilevazione situazioni di pericolo per la sicurezza urbana, consentendo l'intervento degli operatori;
 - acquisire elementi probatori in fattispecie di violazioni amministrative o penali;
 - attivare uno strumento di protezione civile, per l'individuazione e la gestione delle aree dei punti strategici, a fronte di emergenze;
 - verificare l'assolvimento degli obblighi in materia di revisione e assicurazione obbligatoria previsti dagli artt. 80 e 193 D. Lgs. 285/1992 "Codice della Strada"
 - controllare situazioni di degrado caratterizzate da abbandono di rifiuti su aree pubbliche, accertare l'utilizzo abusivo di aree impiegate come discariche di materiali e di sostanze pericolose e/o l'abbandono o errato conferimento di rifiuti in zone adibite;
2. Il sistema di videosorveglianza in uso presso il servizio di Polizia Locale è di tipo "integrato", consentendo l'utilizzo condiviso con altre Forze dell'Ordine presenti sul territorio comunale, quale strumento di prevenzione e di razionalizzazione dell'azione di polizia su tutto

il territorio.

3. La possibilità di avere in tempo reale dati e immagini costituisce uno strumento di prevenzione e di razionalizzazione dei compiti che la Polizia Locale svolge quotidianamente nell'ambito delle proprie competenze istituzionali; attraverso tali strumenti si perseguono finalità di tutela della popolazione e del patrimonio comunale, garantendo quindi un elevato grado di sicurezza nei luoghi di maggiore aggregazione, nelle zone più appartate, nei siti di interesse storico, artistico e culturale, negli edifici pubblici, nel centro storico, negli ambienti in prossimità delle scuole e nelle strade ad intenso traffico veicolare.
4. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4 della Legge 20 maggio 1970, n. 300, gli impianti di videosorveglianza non possono essere utilizzati per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'amministrazione comunale, di altre amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati.
5. Gli impianti di videosorveglianza non possono essere utilizzati per l'irrogazione di sanzioni per infrazioni al Codice della strada, ma esclusivamente per l'eventuale invio da parte delle Centrali Operative di personale con qualifica di organo di polizia stradale per le contestazioni ai sensi del Codice della strada.

Art. 5 – Informativa

1. Il sistema è caratterizzato da:
 - un impianto di videosorveglianza costituito da telecamere di contesto gestito dal Comune, dal quale si possono visualizzare in tempo reale le immagini o consultare gli archivi digitali per verificare precedenti registrazioni entro il fine previsto per la cancellazione automatica;
 - telecamere dotate di funzionalità di lettura automatizzata delle targhe dei veicoli in transito installate in punti di accesso del territorio comunale attraverso le quali, interrogandole anche dati della Motorizzazione Civile, è possibile verificare l'assolvimento degli obblighi in materia di revisione e assicurazione obbligatoria previsti dal Codice della Strada e svolgere analisi sul traffico cittadino;
 - un sistema mobile di videosorveglianza attraverso "fototrappole" che potranno essere posizionate dal personale autorizzato del Comune;
2. Gli interessati devono essere sempre informati che stanno per accedere in una zona videosorvegliata, ciò anche nei casi di eventi e in occasione di spettacoli pubblici.
3. A tal fine l'Ente utilizzerà il modello di informativa minima o di 1° livello individuata dalle Linee Guida del Comitato Europeo per la Protezione dei Dati. L'Ente provvederà ad inserire un'informativa di 2° livello sul proprio sito web istituzionale contenente tutte le informazioni analitiche previste dall'art. 13 del Regolamento Europeo Generale sulla Protezione dei Dati 2016/679 (RGPD).
4. L'Ente, in particolare, si obbliga ad affiggere la richiamata segnaletica permanente, nelle strade e nelle piazze in cui sono posizionate le telecamere.
5. La segnaletica deve essere collocata prima del raggio di azione della telecamera, anche nelle sue immediate vicinanze e non necessariamente a contatto con gli impianti; la stessa deve avere un formato ed un posizionamento tale da essere chiaramente visibile in ogni condizione di illuminazione ambientale, anche quando il sistema di videosorveglianza sia eventualmente attivo in orario notturno.
6. In presenza di più telecamere, in relazione alla vastità dell'area e alle modalità delle riprese, andranno installati più cartelli informativi.
7. L'Ente, nella persona del Responsabile dei dati trattati, si obbliga ad informare la comunità cittadina dell'avvio del trattamento dei dati personali, con l'attivazione dell'impianto di videosorveglianza, dell'eventuale incremento dimensionale dell'impianto stesso e dell'eventuale successiva cessazione per qualsiasi causa del trattamento medesimo, con un anticipo di giorni dieci, mediante mezzi di diffusione locale.
8. L'informativa di cui sopra non è dovuta nel caso di utilizzo di telecamere a scopo investigativo a tutela dell'ordine e sicurezza pubblica, prevenzione, accertamento o repressione di reati.
9. Nel caso in cui la disposizione dei cartelli informativi sia sproporzionata alle finalità del trattamento dovuto ad un controllo di una zona di ampia dimensione, si provvederà ad informare i

soggetti interessati tramite apposita diffusione sul sito istituzionale della zona soggetta al trattamento.

Art. 6 - Valutazione di Impatto sulla protezione dei dati

1. In ossequio al disposto di cui all'art. 35, Paragrafo 3, lett. c), RGPD, qualora il trattamento di dati realizzato mediante il sistema di videosorveglianza comunale dia luogo ad una sorveglianza sistematica su larga scala di una zona accessibile al pubblico, l'Ente procederà ad una valutazione di impatto sulla protezione dei dati personali.
2. Parimenti si procederà nei casi in cui, il trattamento di dati realizzato mediante il sistema di videosorveglianza presenti un rischio comunque elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche.
3. L'Ente agirà in conformità con quanto previsto dall'art. 35, Paragrafi 4 e 5 del RGPD.

CAPO II- SOGGETTI

Art. 7 – Titolare

1. Il Comune è titolare del trattamento dei dati personali acquisiti mediante utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento. A tal fine il Comune di Pray è rappresentato dal Sindaco, a cui compete ogni decisione circa le modalità del trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza.
2. Il Sindaco, in qualità di rappresentante del titolare del trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza:
 - a) definisce le linee organizzative per l'applicazione della normativa di settore;
 - b) effettua le notificazioni al Garante per la protezione dei dati personali;
 - c) nomina le persone autorizzate al trattamento dei dati personali con delega, dati acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza, impartendo istruzioni ed assegnando compiti e responsabilità;
 - d) detta le linee guida di carattere fisico, logico ed organizzativo per la sicurezza del trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza;
 - e) vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni impartite.

Art. 8 – Personale autorizzato al trattamento dei dati personali con delega

Il Sindaco in quanto responsabile della gestione dell'impianto di videosorveglianza, individuerà e nominerà con propri atti le persone autorizzate al trattamento dei dati personali per l'utilizzo degli impianti e, nei casi in cui risulta indispensabile per gli scopi perseguiti, per la visione delle registrazioni, impartendo loro apposite istruzioni organizzative e operative per il corretto, lecito, pertinente e sicuro trattamento dei dati in ossequio alle previsioni di cui all'art. 29 del GDPR. Ciascuna delle eventuali persone autorizzate:

- diverrà custode della password di accesso assegnata, dovendone garantire l'assoluta riservatezza;
- potrà trattare i dati personali ai quali ha accesso, attenendosi scrupolosamente alle istruzioni impartite attraverso apposita lettera di autorizzazione consegnata ai sensi dell'art. 29 del GDPR;
- nello svolgimento dell'attività dovranno essere scrupolosamente osservati i principi stabiliti nel precedente art. 2 oltre alle finalità specifiche per l'impianto utilizzato;
- non potrà effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato;

Art. 9 – Responsabile del trattamento

1. La persona autorizzata al trattamento con delega, che svolge mansioni di coordinamento nell'ambito del trattamento dei dati, è autorizzato a ricorrere ai Responsabili del trattamento che presenta garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate che assicurino la tutela dei diritti dell'interessato, in tutti i casi in cui egli, per la gestione/assistenza del sistema di videosorveglianza, faccia ricorso a soggetti esterni ai quali affidare incarichi, servizi,

lavori, forniture o consulenze che comportino un trattamento di dati per conto dell'Ente.

2. In questi casi, la persona autorizzata al trattamento con delega procederà a disciplinare i trattamenti da parte del responsabile esterno mediante contratto ovvero altro atto giuridico che vincoli il Responsabile esterno del trattamento al Titolare del trattamento ai sensi dell'artt. 28 e 29, RGPD. Qualora tra le mansioni del Responsabile esterno rientrino anche compiti relativi all'amministrazione di sistemi informatici, la designazione prevedrà anche gli aspetti di competenza in ottemperanza alle prescrizioni in materia di amministratore di sistema.

CAPO III - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Art. 10 - Modalità di raccolta, trattamento e conservazione dei dati

1. L'installazione delle telecamere avviene esclusivamente nei luoghi pubblici (strade, piazze, immobili) in conformità all'elenco dei siti di ripresa predisposto dall'Amministrazione Comunale ai sensi del successivo art. 21.

2. L'utilizzo del brandeggio da parte dei soggetti autorizzati avviene nel rispetto dei limiti previsti dal presente regolamento.

3. L'attività di videosorveglianza deve raccogliere solo dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, registrando solo immagini indispensabili, limitando l'angolo di visuale delle riprese, evitando (quando non strettamente indispensabili) immagini dettagliate, ingrandite o dettagli non rilevanti.

4. Le telecamere di cui al precedente comma 1, consentono, tecnicamente, riprese video a colori in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale, o in bianco/nero in caso contrario.

5. Il titolare del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone fisiche che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato. I segnali video delle unità di ripresa sono inviati presso la sede del servizio di Polizia Locale o datacenter individuato appositamente dove sono registrati su appositi server. In queste sedi le immagini sono visualizzate su monitor e hardware client appositamente configurato. L'impiego del sistema di videoregistrazione è necessario per ricostruire l'evento, ai fini del soddisfacimento delle finalità di cui all'articolo 4 del presente regolamento.

6. I dati personali oggetto di trattamento sono:

- trattati in modo lecito e secondo correttezza;
- raccolti e registrati per le finalità di cui all'art. 4 del presente Regolamento e resi utilizzabili in altre operazioni di trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi;
- raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono

raccolti o successivamente trattati.

7. Il Comune procede al trattamento dei dati personali relativi alle immagini di videosorveglianza con conservazione per un periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali degli impianti, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso per un periodo di tempo non superiore a 7 giorni dal rilevamento, fatte salve speciali e motivate esigenze di ulteriore conservazione, ed in modo particolare, in relazione ad illeciti che si siano verificati o ad indagini dell'Autorità Giudiziaria o di quella di Pubblica Sicurezza. Tale periodo di conservazione si riferisce sia alle immagini raccolte dalle telecamere di contesto sia alle immagini raccolte dalla telecamera dotata di funzionalità di lettura automatizzata delle targhe dei veicoli in transito.

8. Le immagini raccolte per tutela ambientale attraverso telecamere fisse appositamente destinate a tale finalità oppure attraverso telecamere mobili o fototrappole saranno conservate per un periodo non superiore a 72 ore successive al rilevamento salvo ulteriore conservazione per la definizione del procedimento derivante da eventuale commissione di illecito.

9. In ragione di necessità investigative e su richiesta dell'Autorità Giudiziaria o della Polizia Giudiziaria la Persona autorizzata al trattamento dei dati con delega potrà disporre la conservazione delle immagini per un periodo di tempo superiore

10. Il sistema di videoregistrazione impiegato deve essere programmato in modo da operare al momento prefissato l'integrale cancellazione automatica delle informazioni allo scadere del termine previsto da ogni supporto, anche mediante sovra-registrazione, con modalità tali da rendere non riutilizzabili i dati cancellati.

11. In caso di cessazione del trattamento, i dati personali sono distrutti.

Art. 11 - Diritti dell'interessato

In relazione al trattamento di dati personali che lo riguardano, l'interessato, in ossequio alle disposizioni di cui agli artt. 15 e ss., RGPD, su presentazione di apposita istanza, ha diritto:

- a) di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e, in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati stessi;
- b) ad essere informato sulle finalità e le modalità del trattamento dei dati, sugli eventuali destinatari o categorie di destinatari a cui i dati personali potranno essere comunicati, sul periodo di conservazione dei dati personali;
- c) di richiedere la cancellazione qualora sussista uno dei motivi di cui all'art. 17 RGPD, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
- d) di opporsi, in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ai sensi dell'art. 21, RGPD.

2. L'istanza per l'esercizio dei diritti dell'interessato è presentata alla Persona autorizzata al trattamento dei dati con delega individuata nel Comandante della Polizia Locale;

3. Nel caso di richiesta di accesso alle immagini, l'interessato dovrà provvedere ad indicare:

- il luogo, la data e la fascia oraria della possibile ripresa;
- l'abbigliamento indossato al momento della possibile ripresa;
- gli eventuali accessori in uso al momento della possibile ripresa;
- l'eventuale presenza di accompagnatori al momento della possibile ripresa;
- l'eventuale attività svolta al momento della possibile ripresa;
- eventuali ulteriori elementi utili all'identificazione dell'interessato.

4. Il responsabile della protezione dei dati dell'Ente ovvero il responsabile del trattamento accerterà l'effettiva esistenza delle immagini e di ciò darà comunicazione al richiedente; nel caso di accertamento positivo fisserà altresì il giorno, l'ora ed il luogo in cui l'interessato potrà prendere visione delle immagini che lo riguardano.

5. Qualora, ai sensi dell'art. 15, paragrafo 3, RGPD, l'interessato chieda di ottenere una copia dei dati personali oggetto di trattamento, si procederà al rilascio dei files contenenti le immagini in un formato elettronico di uso comune, previo oscuramento dei dati identificativi riferiti alle altre persone fisiche eventualmente presenti al momento della ripresa, in ossequio alla previsione di cui all'art. 15, paragrafo 4, RGPD.

6. I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.

7. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può altresì farsi assistere da persona di fiducia.

8. Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

CAPO IV- MISURE DI SICUREZZA

Art. 12 - Sicurezza dei dati

1. I dati personali oggetto di trattamento sono conservati ai sensi e per gli effetti del precedente art. 11.

2. I dati raccolti mediante il sistema di videosorveglianza dovranno essere protetti con idonee e preventive misure tecniche e organizzative in grado di garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio. Dette misure, in particolare, assicurano:

- a) la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;
 - b) il ripristino tempestivo della disponibilità e dell'accesso ai dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;
 - c) la sistematica e periodica verifica e valutazione dell'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.
3. Ai sensi dell'art. 32, Paragrafo 2, RGPD, nel valutare l'adeguato livello di sicurezza, l'Amministrazione terrà conto dei rischi presentati dal trattamento che derivano in particolare dalla distribuzione, perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall'accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati dall'Ente.
4. A questo fine, sono adottate le seguenti specifiche misure tecniche e organizzative che consentano al Titolare di verificare l'attività espletata da parte di chi accede alle immagini e/o controlla i sistemi di ripresa:
- a) in presenza di differenti competenze specificatamente attribuite ai singoli operatori devono essere configurati diversi privilegi di visibilità e di trattamento delle immagini. Tenendo conto dello stato dell'arte ed in base alle caratteristiche dei sistemi utilizzati, i soggetti designati quali responsabili e incaricati del trattamento, dovranno essere in possesso di credenziali di autenticazione che permettano di effettuare, a seconda dei compiti attribuiti a ciascuno, unicamente le operazioni di competenza;
 - b) laddove i sistemi siano configurati per la registrazione e successiva conservazione delle immagini rilevate, dovrà essere altresì attentamente limitata la possibilità, per i soggetti abilitati, di visionare non solo in sincronia con la ripresa, ma anche in tempo differito, le immagini registrate e di effettuare sulle medesime immagini operazioni di cancellazione o di duplicazione;
 - c) per quanto riguarda il periodo di conservazione delle immagini, così come già indicato al precedente art.11 dovranno essere predisposte misure tecniche per la cancellazione, in forma automatica, delle registrazioni, al rigoroso scadere del termine previsto;
 - d) nel caso di interventi derivanti da esigenze di manutenzione, si renderà necessario adottare specifiche cautele; in particolare, i soggetti incaricati di procedere a dette operazioni potranno accedere alle immagini oggetto di ripresa solo se ciò si renda indispensabile al fine di effettuare le necessarie verifiche tecniche. Dette verifiche avverranno in presenza dei soggetti dotati di credenziali di autenticazione ed abilitanti alla visione delle immagini;
 - e) gli apparati di ripresa digitali connessi a reti informatiche dovranno essere protetti contro i rischi di accesso abusivo;
 - f) la trasmissione tramite una rete pubblica di comunicazioni di immagini riprese da apparati di videosorveglianza sarà effettuata previa applicazione di tecniche crittografiche che ne garantiscano la riservatezza; le stesse cautele sono richieste per la trasmissione di immagini da punti di ripresa dotati di connessioni wireless (tecnologie Wi-Fi, Wi Max, Gprs).
5. Come già indicato al precedente art. 7, il titolare procede a designare con atto scritto il Responsabile dei dati trattati e, quest'ultimo, come già indicato all'art. 8, provvede ad individuare, sempre in forma scritta, le persone fisiche autorizzate al trattamento, autorizzate ad accedere ai locali dove sono situate le postazioni di controllo, ad utilizzare gli impianti e, nei casi in cui sia indispensabile per gli scopi perseguiti, a visionare le immagini.
6. Il Titolare ed il Responsabile dei dati trattati vigilano sulla condotta tenuta da chiunque agisca sotto la loro autorità e abbia accesso ai dati personali; provvedono altresì ad istruire e formare i soggetti autorizzati sulle finalità e sulle modalità del trattamento, sul corretto utilizzo delle procedure di accesso ai sistemi, sugli obblighi di custodia dei dati e, più in generale, su tutti gli aspetti aventi incidenza sui diritti dei soggetti interessati.

Art. 13 - Accesso alle centrali di controllo

1. I dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento sono custoditi, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 11, presso il datacenter e le centrali di controllo ubicate presso il Comando di Polizia Locale di Pray, nonché presso le altre sedi collegate specificate nell'art. 4 comma 2 del presente regolamento;
2. L'accesso alle centrali di controllo è consentito esclusivamente al titolare, ai responsabili e ai soggetti autorizzati, individuati ai sensi degli articoli 7, 8, 9 e 10 del presente regolamento.

3. L'accesso da parte di soggetti diversi da quelli indicati al comma 2 del presente articolo è subordinato al rilascio, da parte del titolare o dei responsabili, di un'autorizzazione scritta, motivata e corredata da specifiche indicazioni in ordine ai tempi ed alle modalità dell'accesso.

L'accesso avviene in presenza di soggetti autorizzati dal Responsabile del servizio di Polizia Locale di Pray individuati ai sensi dell'articolo 9 del presente regolamento.

4. Fermo quanto previsto dal comma 3 del presente articolo, l'accesso alle centrali di controllo può essere consentito esclusivamente ad incaricati di servizi rientranti nei compiti istituzionali dell'ente di appartenenza e per scopi connessi alle finalità di cui all'articolo 4 del presente regolamento, nonché al personale addetto alla manutenzione degli impianti ed alla pulizia dei locali.

5. I responsabili impartiscono idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamenti di dati da parte dei soggetti autorizzati all'accesso per le operazioni di manutenzione degli impianti e di pulizia dei locali garantendo la riservatezza delle informazioni.

6. Gli incaricati vigilano sul puntuale rispetto delle istruzioni impartite dai responsabili e sulla corretta assunzione di dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui è stato autorizzato l'accesso.

Art. 14 - Accesso agli impianti e ai dati

1. L'accesso agli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento avviene da postazioni dedicate situate all'interno della sede del Comando di Polizia Locale di Pray, e delle Forze dell'Ordine a ciò autorizzate, nonché da postazioni di registrazione remote qualora non sia tecnicamente possibile la trasmissione dati alla centrale operativa del Comando P.L. L'accesso ai dati può essere effettuato esclusivamente da operatori muniti di credenziali di accesso valide e strettamente personali, rilasciate dal responsabile del trattamento.

2. L'accesso ai dati registrati al fine del loro riesame, nel rigoroso arco temporale previsto per la conservazione, è consentito solamente in caso di effettiva necessità per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 4 del presente Regolamento.

3. L'accesso alle immagini è consentito esclusivamente:

a) al Titolare, al Responsabile ed agli autorizzati del trattamento;

b) alle Forze di Polizia e ai Carabinieri a seguito di apposita sottoscrizione di convenzione/protocollo nonché per finalità di indagine dell'Autorità Giudiziaria (sulla base di formale richiesta proveniente dal Pubblico Ministero e acquisita dall'Ente);

c) alla società fornitrice dell'impianto ovvero al soggetto incaricato della manutenzione nei limiti strettamente necessari alle specifiche esigenze di funzionamento e manutenzione dell'impianto medesimo ovvero, in casi del tutto eccezionali, all'amministratore informatico del sistema comunale (preventivamente individuato quale incaricato del trattamento dei dati);

d) all'interessato del trattamento (in quanto oggetto delle riprese) che abbia presentato istanza di accesso alle immagini, previo accoglimento della relativa richiesta. L'accesso da parte dell'interessato, sarà limitato alle sole immagini che lo riguardano direttamente; al fine di evitare

l'accesso ad immagini riguardanti altri soggetti, dovrà pertanto essere utilizzata, da parte del responsabile del trattamento, una schermatura del video ovvero altro accorgimento tecnico in grado di oscurare i riferimenti a dati identificativi delle altre persone fisiche eventualmente presenti;

e) ai soggetti legittimati all'accesso ai sensi e per gli effetti degli artt. 22 e ss. L. 241/90 e, in particolare, nei casi in cui, in ossequio alle previsioni di cui all'art. 24, comma 7, L. 241/90, l'accesso alle immagini sia necessario per curare o per difendere gli interessi giuridici del richiedente. L'accesso sarà garantito mediante l'utilizzo di tecniche di oscuramento dei dati identificativi delle persone fisiche eventualmente presenti non strettamente indispensabili per la difesa degli interessi giuridici del soggetto istante.

CAPO V- TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

Art. 15 – Mezzi di ricorso, tutela amministrativa e tutela giurisdizionale

1. Per tutto quanto attiene al diritto di proporre reclamo o segnalazione al Garante, nonché con riferimento ad ogni altro profilo di tutela amministrativa o giurisdizionale, si rinvia integralmente a

quanto disposto dagli artt. 77 e ss, RGPD ed alle disposizioni attuative.

Art. 16 - Diritto al risarcimento, responsabilità e danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali

1. Chiunque subisca un danno materiale o immateriale per effetto del trattamento di dati personali, ha il diritto di ottenere il risarcimento del danno dal titolare o dal responsabile del trattamento ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 82, RGPD.
2. Il titolare o il responsabile del trattamento è esonerato dalla responsabilità se dimostra che l'evento dannoso non gli è in alcun modo imputabile.
3. Le azioni legali per l'esercizio del diritto di ottenere il risarcimento del danno sono promosse dinanzi alle autorità giurisdizionali competenti a norma del diritto dello Stato membro di cui all'articolo 79, paragrafo 2, RGPD.

CAPO VI - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 17 – Provvedimenti attuativi

1. Compete alla Giunta Comunale l'assunzione dei provvedimenti attuativi conseguenti al presente Regolamento, in particolare la predisposizione dell'elenco dei siti di ripresa, la fissazione degli orari delle registrazioni, nonché la definizione di ogni ulteriore e specifica disposizione ritenuta utile, in coerenza con gli indirizzi stabiliti dal presente Regolamento.

Art. 18 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore con il conseguimento della esecutività o della dichiarazione di immediata eseguibilità della deliberazione di approvazione, secondo le leggi vigenti ed osservate le procedure dalle stesse stabilite.
2. Il presente regolamento abroga ogni disposizione regolamentare precedente che disciplina tale materia.